



Singapore, Taipei 19 - 21 novembre 2019

BORSA VINI SUD-EST ASIATICO - PIANO EXPORT SUD

Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 2014-2020

WORKSHOP

Il **Piano Export Sud 2** è un programma speciale di attività, che punta a favorire l'internazionalizzazione delle PMI provenienti dalle Regioni del Mezzogiorno, proponendo un ampio e articolato programma di iniziative promozionali con condizioni di partecipazione agevolate.

La presente iniziativa è riservata alle imprese provenienti da **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**

PERCHE' PARTECIPARE

Si tratta di un'altra grande occasione per le imprese produttrici di vino della Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia che hanno scelto l'area del Sud-Est asiatico come mercato target e che dispongono di un prodotto di qualità.

L'area del Sud-Est asiatico si conferma, specialmente negli ultimi anni, per l'agroalimentare italiano e in particolare per il vino come un mercato dinamico e interessante, con grandi tassi di crescita e importanti margini da cogliere.

Nel 2018 è stato importato vino per un valore pari ad oltre 50 milioni di dollari americani, registrando un aumento a doppia cifra (+15%).

Particolarmente interessanti sono le performance di paesi come Singapore e Taiwan, considerati hub commerciali logistici e strategici per raggiungere i mercati del sud-est asiatico e paesi dall'elevato potere d'acquisto, che hanno rispettivamente importato nel 2018 vino italiano per valori di 25,7 milioni di USD (+28,4%) e 18,5 milioni di USD (+8,7%).

L'evento si terrà a Singapore il 19 novembre e a Taipei il 21 novembre

www.ice.it | www.PONIC.gov.it



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale

PON IMPRESE E
COMPETITIVITÀ
2014-20



Ministero dello Sviluppo Economico

ITCA

ITALIAN TRADE AGENCY
ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

Vini
Workshop commerciale

Luogo: **Singapore, Taipei**

Data Evento: **19 - 21 novembre 2019**

Scadenza Adesioni: **22 luglio 2019**

Data Pubblicazione: **01 luglio 2019**

Siti Utili:
<https://www.ice.it/it/...>

Iscriviti alla Newsletter ICE:
www.ice.it/it/newsletter

[Offerta ICE-Agenzia]

NUMERO MASSIMO DI AZIENDE AMMESSE: 10

Nella **quota di partecipazione** a carico delle aziende partecipanti sono inclusi i seguenti servizi:

- assegnazione di un **tavolo/postazione** completamente attrezzato con tovaglia, cartello nominativo dell'azienda, ricambio bicchieri, secchiello per il ghiaccio, spittoon, pane;
- predisposizione ed invio di un **invito** agli operatori del settore: importatori, distributori, sommelier, ristoratori e giornalisti di settore;
- realizzazione di un **piano media** su riviste di settore e non per la pubblicizzazione dell'iniziativa e la promozione delle tipologie vinicole delle cinque regioni;
- realizzazione di un **catalogo** che sarà distribuito agli operatori partecipanti e inviato in formato elettronico alle mailing list di settore;
- servizio di interpretariato **ad uso non esclusivo** delle singole aziende. Nominativi di agenzie di interpretariato per servizi personalizzati saranno forniti dall'Ufficio ICE di Singapore e ICE Taipei;
- partecipazione con una referenza ai **seminari tematici** (max 6 bottiglie per 1 sola tipologia di vino) - ulteriori dettagli operativi verranno trasmessi con apposite comunicazioni successivamente;
- **spedizione** in groupage dall'Italia alla location dell'evento (max 30 bottiglie per 5 tipologie di vino).

Il servizio di spedizione delle campionature è incluso nei servizi offerti dall'Agenzia ICE. La spedizione dei campioni per il workshop e i seminari in un'unica soluzione.

IL COSTO DI QUESTO SERVIZIO È SOGGETTO A ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEL DE MINIMIS. L'IMPORTO ESATTO DEL BENEFICIO DE MINIMIS SARÀ SPECIFICATO NELLA LETTERA DI AMMISSIONE PER OGNI AZIENDA PARTECIPANTE.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

1. La partecipazione è riservata alle aziende: con sede operativa in **Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia**, in possesso dei requisiti di ammissibilità come da allegato, che non si trovino in situazione di morosità con ICE-Agenzia.
2. E' necessaria la **presenza del titolare o di un delegato**, in grado di condurre trattative commerciali. Tale funzione **non può essere delegata ad importatori o rappresentanti esterni**.
3. **Non sono consentite condivisioni di postazione. Ad ogni azienda sarà assegnato un tavolo**

AMMISSIONI - RINUNCE: Si raccomanda un'attenta lettura del Regolamento allegato, soprattutto in merito **all'Art. 6 (Ammissione ed assegnazione spazio espositivo)**, e **all'Art.12 (Rinunce)**.

INFO GENERALI

I posti disponibili (max.10) sono assegnati in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. Nell'ipotesi di un numero maggiore di domande verrà rispettato l'ordine cronologico di arrivo. ICE-Agenzia si riserva la facoltà di operare selezioni tra le domande di partecipazione finalizzate a garantire una bilanciata rappresentatività regionale. **E' max n. 1 postazione per azienda.**

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE-Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane

Via Liszt 21 - 00144 Roma

Agroalimentare e Vini

Dirigente: Anna Flavia Pascarelli

Riferimenti:

Luca Simonelli

Tel. 06/59929635 Fax. 06/89280362

vini@ice.it

Indirizzo PEC:

vini@cert.ice.it

ICE SINGAPORE

ITALIAN TRADE COMMISSION
7, TEMASEK BOULEVARD - Suite 19 -
01A SUNTEC TOWER 1
Rif. Dott. Leonardo Radicati

Tel. +65 68203180 Fax. +65 63338058

singapore@ice.it

ICE TAIPEI

ITALIAN TRADE SECTION-ITALIAN
ECONOMIC, TRADE AND CULTURAL
PROMOTION OFFICE -SUITE 2204, 22F
,INTERNATIONAL TRADE BLDG.
333 SEC., 1, KEELUNG Road
Rif. Dott. Paolo Quattrocchi

Tel. +8862 27251542 Fax. +8862
27576274

taipei@ice.it

Costi di partecipazione

BORSA VINI SUD-EST ASIATICO - PIANO EXPORT SUD
Singapore, Taipei

INFO AGGIUNTIVE

Il regime "de minimis" è una modalità semplificata attraverso la quale la Commissione Europea autorizza l'istituzione da parte degli stati membri di alcuni tipi di aiuti per le imprese, ritenuti di importanza minore e non in grado di incidere in modo significativo sulla concorrenza. Il Reg. CE n. 1407/2013 stabilisce che non sono ritenuti aiuti all'esportazione i costi di partecipazione a fiere commerciali per il lancio di nuovi prodotti o per il lancio di prodotti preesistenti su un nuovo mercato, qualora non sia superata la soglia dei 200.000 Euro corrispondente a tre esercizi finanziari. Il riconoscimento delle agevolazioni in "regime de minimis" alle imprese è subordinato alla previa verifica nel "Registro nazionale degli Aiuti di Stato" del rispetto della soglia massima prevista per ciascuna azienda (€200.000,00 nell'arco di tre anni) e dei requisiti di ammissibilità previsti dal PES II. Qualora l'azienda abbia superato tale massimale non potrà essere concessa l'agevolazione in regime de minimis e verrà quindi applicata la quota di partecipazione standard. La scheda di adesione dovrà essere accompagnata dalla "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" allegata alla presente circolare e da una COPIA di un DOCUMENTO di riconoscimento valido.

FATTURAZIONE

L'ICE-Agenzia provvederà ad emettere fattura successivamente alla comunicazione di ammissione inviata alle aziende. Non saranno ammesse le aziende morose o non in regola con i pagamenti nei confronti dell'Agenzia. Qualora la fattura debba essere intestata ad un nominativo diverso dall'azienda iscritta, preghiamo di voler segnalare tale esigenza con apposita comunicazione allegando liberatoria scritta e firmata dal soggetto terzo che autorizzi ICE ad intestare ed emettere fattura sulle nuove coordinate.

LE EVENTUALI VARIAZIONI DELL'INTESTAZIONE E/O DICITURE DA INSERIRE IN FATTURA DOVRANNO ESSERE COMUNICATE CONTESTUALMENTE ALLA SCHEDA DI ADESIONE. NON SARA' POSSIBILE ACCETTARE TARDIVE COMUNICAZIONI DI VARIAZIONE PER FATTURE GIA' EMESSE

POSTAZIONE SINGOLA SINGAPORE € 400,00 + IVA

POSTAZIONE SINGOLA TAIPEI € 400,00 + IVA

POSTAZIONE SINGOLA ENTRAMBE TAPPE € 800,00 + IVA

Per aderire è necessario compilare tutti i dati richiesti nella **SCHEDA di ADESIONE (CLICCA QUI)** e rinviarla **TIMBRATA e FIRMATA** dal rappresentante legale per posta elettronica certificata **VINI@CERT.ICE.IT**.

Insieme alla **SCHEDA di ADESIONE**, dovranno essere inviati, **TIMBRATI E FIRMATI**, anche il **REGOLAMENTO per la partecipazione alle iniziative ICE** e i **REQUISITI DI AMMISSIBILITA'** entro e non oltre il **22 LUGLIO 2019**

La partecipazione all'evento sarà confermata attraverso invio all'azienda di una **LETTERA DI AMMISSIONE**; successivamente, con invio di una **CIRCOLARE ORGANIZZATIVA**, saranno forniti i dettagli organizzativi dell'evento.

Raccomandiamo le aziende di **NON procedere a eventuali prenotazioni e acquisto di biglietteria (aerea/ferroviaria) se non dopo aver ricevuto la lettera di ammissione che verrà trasmessa tramite PEC**. Preghiamo inoltre di non procedere al pagamento della quota di partecipazione che andrà pagata solo al ricevimento della relativa fattura (circa 15 gg dopo la ricezione della lettera di ammissione)

NON SONO AMMESSE CONDIVISIONI DI POSTAZIONI.

NUMERO MASSIMO DI AZIENDE AMMESSE 10. NELL'IPOTESI DI UN NUMERO MAGGIORE DI RICHIESTE VERRA' RISPETTATO L'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO DELLE DOMANDE.

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E REQUISITI

Saranno escluse le domande:

- non pervenute tramite PEC;
- incomplete o ricevute oltre il termine indicato;
- prive di data, timbro e firma leggibile del rappresentante legale e senza Regolamento e Requisiti di Ammissibilità timbrati e firmati;
- pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE-Agenzia.

ICE-AGENZIA SI RISERVA LA FACOLTA' DI GARANTIRE UNA BILANCIATA RAPPRESENTATIVITA' REGIONALE

Nota: Si segnala inoltre che, in base all'art.7 del Regol.to generale per la partecipazione alle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia: "qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato". A norma del D.Lgs. n. 192 del 9.11.2012, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi legali di mora, pari al tasso di riferimento BCE maggiorato di 8 punti percentuali, oltre l'importo forfettario di Euro 40,00 a titolo di risarcimento.

Sapevi che?

- L'Agenzia ICE ha realizzato un **corso online di orientamento all'e-commerce** in collaborazione con Netcomm con un focus specifico su Stati Uniti, Cina e mercati maturi europei. Il corso è sintetico, efficace e gratuito: disponibile al link <http://bit.do/icecorso>
- L'Agenzia ICE investe sempre di più nell'**export digitale** attraverso le piattaforme e-commerce con una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader, integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul nostro sito web al <http://www.ice.gov.it/it/settori/commercio-distribuzione-e-commerce>
- Le **guide operative sull'e-commerce** dell'Agenzia ICE dedicate ai settori *fashion and beauty*, *food and wine* e *abitare e lifestyle* sono un prezioso strumento pratico per le aziende interessate all'e-commerce. Brevi guide sintetiche dal taglio operativo con un focus sui mercati USA, Cina, maturi europei. Scarica le guide al link <http://bit.do/guide-ecom>
- L'**offerta formativa** per le imprese e le risorse umane dedicate all'export dell'ICE è sempre più *digital*. Le imprese hanno a disposizione corsi di digital export, digital marketing ad alto valore aggiunto e focus su tutte le competenze fondamentali per l'e-commerce. Visita il sito www.exporthtraining.ice.it o contatta il nostro team formazione al link bit.do/contattiformazione
- Nel Roadshow Italia per le Imprese l'Agenzia ICE ha un tavolo e-commerce per le aziende. Un primo punto di contatto con esperti e-commerce per un orientamento preliminare ed un approfondimento delle iniziative ICE per i canali dell'export digitale. Visita il sito **www.roadshow.ice.it** per avere il calendario delle tappe 2018 o contatta il nostro team roadshow **www.roadshow.ice.it/it/contatti** per saperne di più
- ICE ha messo a disposizione delle FAQ per i newcomer che intendono aprire un proprio store sui marketplace internazionali, disponibili al link: <http://bit.do/icefaq>

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione

ART. 1. PREMESSA Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno utilizzato abusivamente marchi di altre aziende; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti.

Tali clausole sono applicabili dall'ICE-Agenzia a tutte le iniziative sia a titolo oneroso che a titolo gratuito.

In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 4. QUOTA DI PARTECIPAZIONE La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione"

l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 5. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 6. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 7. PAGAMENTI E RIMBORSI Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione.

Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 8. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE-AGENZIA

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax, telex, ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 9. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa.

Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 10. AREA/STAND NON ALLESTITI Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 11. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimpallaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fiera. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 12. RINUNCE L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia *entro 10 giorni* dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto.

In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 13. RECLAMI Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il

mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo dei lavori e delle forniture difformi, omessi o non completati.

ART. 14. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITA'

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 15. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITA' DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 16. ASSICURAZIONE La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 17. ORGANIZZAZIONE VIAGGI Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 18. PERSONALE PER LO STAND L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 19. FORO COMPETENTE Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data _____

Firma e timbro del Legale Rappresentante

Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016

Gentile cliente,

La informiamo che i Suoi dati personali vengono trattati con mezzi automatizzati per finalità istituzionali, amministrative e contabili. Titolare del trattamento è ICE Agenzia.

Può esercitare in qualsiasi momento i Suoi diritti, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento, scrivendo all'indirizzo e-mail privacy@ice.it.

Per maggiori dettagli, La invitiamo a consultare l'informativa completa al seguente link: www.ice.it/it/privacy-clienti

Le segnaliamo, inoltre, che la presente iniziativa è finanziata con fondi del PONIC 2014-2020 del MiSE ed è richiesto all'ICE-Agenzia in qualità di ente attuatore, di rilevare l'efficacia dell'intervento promozionale presso i soggetti beneficiari. L'ICE garantirà la riservatezza delle informazioni che saranno raccolte attraverso la "Scheda Aziendale per la rilevazione dei risultati" e si impegnerà a non comunicarle a terzi, salvo che per fini istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le informazioni ottenute quali dati personali e/o le informazioni di natura economica e/o commerciale, nonché di natura tecnica saranno trattate in forma anonima e processate ai fini di ottenere un report complessivo non riconducibile alle singole aziende.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud II le PMI sulla base dei criteri generali descritti nel PONIC 2014-2020 e nello specifico indicati nell'azione di riferimento 3.4.1 di cui alla Decisione CE (2015)8450 del 24.11.2015.

Le micro, piccole e medie imprese (MPMI), come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014, startup, i consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, reti di impresa, i parchi tecnologici e universitari che:

- I. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise;
- II. non si trovino in situazioni di morosità con l'Agenzia-ICE;
- III. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale,
- IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i seguenti requisiti minimi:
 - a. avere un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un social network;
 - b. essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.
- V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.

I criteri generali di ammissibilità sono inderogabili. Per alcune azioni, potranno essere previsti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati nei bandi e nelle circolari informative al momento della pubblicizzazione delle iniziative.

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Data _____

Timbro e firma del legale rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale dell'impresa¹
☐/Consorzio di imprese ☐/Start-up ☐/RTI² (Reti di imprese) ☐
/o _____ con sede legale in
_____ cap. _____ prov. _____
e-mail _____ Codice Fiscale e P.IVA _____

con riferimento al Workshop _____

(luogo e data di svolgimento) – Piano Export Sud II – Terza Annualità - Linea di intervento B.3- finanziato attraverso il Programma Operativo Nazionale Imprese e competitività 2014-2020 FESR Asse III, Azione 3.4.1, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

1. che l'impresa è in attività e che ha sede operativa in _____;
2. che l'impresa non è in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione anche volontaria, di concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3. che è in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
4. che non si trova in situazione di morosità con l'ICE-Agenzia;
5. che è in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso i mercati esteri ossia di avere un sito internet o, in alternativa, essere presente con una pagina informativa in un social network; di essere in grado di garantire una risposta telematica (posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri.
6. che non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime de minimis³ (**Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, GUUE L 352 del 24 dicembre 2013**) sino alla data della presente dichiarazione **OPPURE** che l'impresa rappresentata ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, dei seguenti contributi pubblici di natura *de minimis* (indicare riferimento normativo, Ente erogante, data della concessione e importo del contributo);

Rif. Normativo	Ente erogante	Data concessione	Importo

7. che non ha ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese oggetto dell'agevolazione.

Data _____ Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)

¹solo Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite nell'Allegato I del Reg. (UE) 651/2014.

² solo se costituita da almeno 3 PMI attraverso la sottoscrizione di contratti di rete, ai sensi del Decreto Legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla Legge n.122 del 30.7.2010

³ l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 Euro nell'arco di 3 esercizi finanziari.